

VISTA LA L.R. 6/96 recante "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale"

INFORMA

che la raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

L'autorizzazione alla raccolta viene disposta dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est con rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.

Il tesserino è valido nei territori della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

Il tesserino avrà le seguenti validità:


- stagionale
- giornaliero

Il tesserino non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

A valere dall'anno 1999 i distributori tradizionali (bar, tabaccherie, trattorie, comunità montana) **sono abilitati al solo rilascio dei tesserini giornalieri.**

Per quanto riguarda le autorizzazioni stagionali, viene istituito un nuovo tesserino rilasciato dalla Comunità Unione Comuni Parma Est, di durata **decennale**, rinnovabile annualmente, mediante versamento della tassa indicata dall'Ente, sul c/c postale n. 10037430 intestato a Comunità Montana Unione di Comuni Parma Est - Langhirano.

**Per il rilascio di tale tesserino, l'interessato dovrà produrre n. 2 fotografie formato tessera e, qualora intenda beneficiare degli sconti e delle tariffe vigenti, dovrà produrre idonea e conforme autocertificazione.**



- A) RESIDENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA E NELLA PORZIONE TERRITORIALE DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO RICOMPRESO NELLA PROVINCIA DI PARMA.
- B) RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA (Corniglio e Tizzano Val Parma - Aree non ricomprese nel Parco).
- C) RESIDENTI NEI COMUNI DI CALESTANO, NEVIANO DEGLI ARDUNI E PALANZANO.
- D) RESIDENTI NEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI.
- E) RESIDENTI NEI COMUNI NON FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST.
- F) RISERVA GUADINE-PRADACCIO OVE E' VIETATA LA RACCOLTA DEI FUNGHI.

# RACCOLTA

## La raccolta potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

a far data dal 1.01.2010 i tesserini semestrali già emessi e di nuova emissione hanno validità stagionale (1 marzo – 30 novembre).

### A) RESIDENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA E NELLA PORZIONE TERRITORIALE DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO RICOMPRESO NELLA PROVINCIA DI PARMA

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 20,00;
- Costo giornaliero: € 15,00;
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre i 5 kg esclusivamente per i residenti nelle zone individuate (aree parco).

### B) RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA (Corniglio e Tizzano Val Parma – Aree non ricomprese nel Parco)

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 40,00;
- Costo giornaliero: € 15,00;
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre i 5 kg esclusivamente per i residenti nelle zone individuate (Comune di Corniglio e Tizzano Val Parma).

### C) RESIDENTI NEI COMUNI DI CALESTANO, NEVIANO DEGLI ARDUINI E PALANZANO

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 50,00;
- Costo giornaliero: € 15,00;
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre i 5 kg esclusivamente per i residenti nelle zone individuate (Comuni di Calestano, Neviano degli Arduini e Palanzano).

### D) RESIDENTI NEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 65,00;
- Costo giornaliero: € 15,00;
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre i 5 kg esclusivamente per i residenti nelle zone individuate (Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni).

### E) RESIDENTI NEI COMUNI NON FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA

Ai residenti dei Comuni non ricompresi nel territorio della Comunità Montana potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo stagionale: € 120,00;
- Costo giornaliero: € 15,00;
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 kg in tutte le zone di validità dell'autorizzazione.

Qualora un Comune facente parte della Comunità Montana stipuli idonea convenzione con società privata avente qualifica di Tour Operator ai sensi della L.R. del 30 marzo 2003 n. 7, il prezzo del tesserino giornaliero turistico che verrà applicato sarà di € 6,50.

### TARIFFA PARCO

Coloro che documenteranno con idonea e conforme autocertificazione di essere proprietari di almeno 6.000 mq di terreno all'interno del Parco, usufruiranno della tariffa Parco pari a € 40,00 stagionale.

**LA TARIFFA PARCO NON E' CUMULABILE CON LO SCONTO FAMIGLIA.**

### TARIFFA COMUNITA' MONTANA

I residenti al di fuori del territorio della Comunità Montana qualora dichiarino con idonea e conforme autocertificazione di essere proprietari di almeno 6.000 mq di terreno all'interno del territorio della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est, usufruiranno della tariffa agevolata pari a € 80,00. Stesso importo per i famigliari aventi diritto.

A far data dal 2007 la tariffa di € 80,00 si applica anche ai non residenti nell'ambito del territorio della Comunità Montana, che siano proprietari di 2° case, all'interno di uno dei comuni facenti parte della Comunità Montana stessa, dietro presentazione di idonea documentazione.

In questo caso ai famigliari ricompresi nello stesso nucleo viene applicato lo sconto famiglia pari a € 40,00.

### PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza della seguenti violazioni:

- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a kg 1;
- violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 della L.R. n. 6/96;
- esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dei parchi regionali.

La mancata o carente applicazione del piano di conduzione, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1991 n. 689, alla L.R. 28.04.1984 n. 21 ed alla L.R. 2.04.1996 n. 6.

La Comunità Montana si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari, e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, al fine del rilascio del tesserino, anche nei sei mesi successivi alla scadenza dei tesserini per la raccolta dei funghi.

### SANZIONI

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- esercizio della raccolta **senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta** da: € 26,00 a € 155,00 oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- esercizio della **raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale** dell'autorizzazione: da € 6,00 a € 31,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- **mancato porto dell'autorizzazione**: da € 3,00 a € 15,00 purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- **uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata**: da € 52,00 a € 310,00, salve le sanzioni stabilite in materia delle leggi penali;
- raccolta **effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg 1 di eccedenza**: da € 6,00 a € 31,00;
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona **con eccedenza superiore a Kg 1**: da € 26,00 a € 155,00;
- raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (porcino) e relativo gruppo con cappello di diametro inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (gallinaccio) con cappello di diametro inferiore a cm 2: da € 13,00 a € 77,00;
- esercizio **della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà** ed a questi pertinenti: da € 6,00 a € 31,00;

Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite dall'art. 6 della L.R. n. 6/96 e dall'art. 8 del Regolamento regionale comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria: da € 52,00 a € 310,00.

L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dai parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 52,00 a € 310,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione Emilia-Romagna o dalla Comunità Montana competente ai sensi dell'art. 8 e 9 della L.R. n. 6/96 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria: da € 26,00 a € 155,00.

La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 7 del regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa: da € 310,00 a € 620,00.

### RACCOLTA SUI FONDI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE

Potranno effettuare per la raccolta, in ogni giorno della settimana, fermo restando le quantità massime giornaliere previste dalla legge, nei terreni in proprietà condotti o gestiti, i seguenti soggetti:

- **proprietari di terreni**, per raccogliere funghi sui propri fondi;
- **coltivatori diretti**, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
- **soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali**, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
- **titolari di proprietà collettive** elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale (Comunale, Comunelle e forme similari) per raccolta su fondi oggetto del diritto;

- in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in **gestione propria l'uso dei boschi**, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti.

I soggetti citati riceveranno dalla Comunità Montana un tesserino di riconoscimento gratuito conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o di autocertificazione.

Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare, ai parenti di primo grado nonché ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. La composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri anagrafici dei Comuni.

La raccolta ai fini economici e ai fini scientifici è disciplinata dalla L.R. 6/96.

A far data dal 1° marzo 2003 i consorzi volontari ex L.R. 30/81 si impegnano a rispettare la chiusura del lunedì.